



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

RINNOVO COLLABORAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CON CROCE AZZURRA TICINIA ODV FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE	Nr. Progr.	24
	Data	28/02/2023
	Seduta NR.	9

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 6		TOTALE Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**RINNOVO COLLABORAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CON CROCE AZZURRA
TICINIA ODV FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 17.12.2019 avente per oggetto: “Approvazione schema di convenzione con associazione di volontariato/aps per la gestione del trasporto sociale presso strutture di cura, riabilitazione e degenza sanitarie sociosanitarie e sociali”;

Richiamato l’art. 7 della convenzione, scaduta il 31/12/2022, che consente, previa conferma tra le parti, e a seguito di valutazione da parte dell’amministrazione sul buon andamento del triennio di collaborazione, di prorogare la stessa per ulteriori tre anni;

Richiamato l’art. 56 del D.lgs.117/2017 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Visti i bilanci sociali correlati dalle relazioni annuali e i report tecnico-analitici dai quali si evidenzia un servizio costante e di supporto per i cittadini per garantire servizi essenziali nel trasporto socio-sanitario con una media mensile di 193 interventi, dei quali la metà su richiesta diretta dei servizi sociali e i restanti su chiamata dei cittadini che seguono percorsi periodici presso strutture socio sanitarie;

Richiamato l’incontro tenutosi presso gli uffici comunali il giorno 20/01/2023, alla presenza dell’Assessore Carnevali, della responsabile dell’area Promozione alla Persona e dei referenti legali/operativi dell’organizzazione di volontariato Croce Azzurra Ticinia ODV, i quali hanno manifestato la volontà di continuare la collaborazione con l’amministrazione;

Richiamati i report, agli atti di ufficio, che attestano la quantità e la qualità del servizio di trasporto svolto per i cittadini di Busto Garolfo, riconoscendo all'organizzazione un radicato e apprezzato insediamento nel nostro territorio;

Considerato che la nuova convenzione viene modificata agli artt. 3,4 e 5;

Ritenuto quindi opportuno concedere alla sezione locale della Croce Azzurra Ticinia Onlus di Busto Garolfo il rinnovo per due anni al fine di garantire continuità ai servizi erogati a cittadini in condizioni di fragilità;

Richiamato lo Statuto del Comune di Busto Garolfo, in particolare l'art. 7 che prevede che il Comune organizzi la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati la creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in modo indifferenziato alla popolazione, nonché l'art. 16 comma 1 lett. C che prevede, fra le attribuzioni della Giunta, l'adozione di accordi di partenariato per la realizzazione di iniziative private di interesse pubblico nei casi consentiti dalla Legge;

Visto l'art.32, 8°comma della legge n 724/1994 ai sensi del quale i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai Comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'uso dei beni immobili comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/7/2008 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 16/3/2011, n. 55 del 28/11/2013 n. 50 del 21/12/2015 e n. 36 del 27.07.2017 con particolare riferimento all'art.7 “ *Art.7 Immobili strumentali all'erogazione di prestazioni pubbliche:*

1.Le convenzioni od accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'affidamento di attività comunali a organizzazioni del volontariato, associazioni o imprese sociali, oppure la promozione di attività degli stessi soggetti a favore della popolazione comunale, possono prevedere l'utilizzo di immobili comunali strumentali a tali attività con l'esenzione dal pagamento del canone d'uso ed eventualmente delle spese di pertinenza, così come stimati dagli uffici.

2.Le esenzioni di cui al comma precedente, si considerano attribuzioni di vantaggi economici ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e sono da

computare nella determinazione di eventuali contributi attribuibili allo stesso soggetto nel corso dell'anno."

Considerato che la concessione gratuita dei locali prevista dagli allegati Accordi di collaborazione, prevede l'esenzione dal pagamento del canone di concessione dei locali e delle utenze correlate;

Valutato che la predetta esenzione comporta una valorizzazione relativamente alle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa e linea internet) la cui spesa annua è quantificata in complessivi € 2.851,00 (dato riferito alla media forfettaria dei consumi ripartita in base ai metri quadri) e ;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto l'art. 16 "Attribuzioni della Giunta" del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 17/01/2017;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione alla Persona;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la vigente convenzione stipulata con l'Associazione Croce Azzurra Ticinia Onlus al fine di garantire continuità nella collaborazione tra il Comune e l'Associazione, per la realizzazione della attività a favore della cittadinanza nelle forme e modalità previste in convenzione;
2. di dare atto che il contributo annuo massimo erogabile, previsto nella bozza di convenzione, ammonta ad € 16.700,00 annui, e che tale somma risulta disponibile ed imputabile al capitolo 10454/292 codice piano dei conti U.1.04.02.05.999 della Missione 12 Programma 5 relativamente alle annualità previste in convenzione (2023-2024);
3. di demandare al Responsabile dell'Area promozione alla Persona Servizi Sociali e Politiche Giovanili. la sottoscrizione della nuova convenzione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 28/02/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **24** del **28/02/2023**

OGGETTO

**RINNOVO COLLABORAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CON CROCE AZZURRA TICINIA ODV
FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 24/02/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
MARINELLA ZAMBRANO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 27/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Area Promozione alla Persona

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE AZZURRA TICINIA ODV

**Oggetto e finalità: GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE
presso le strutture di cura, riabilitazione e degenza sanitarie, sociosanitarie e sociali, a favore delle
persone con problematiche sanitarie e sociali**

Il giorno . . . 2023, tra Il Comune di Busto Garolfo, P.zza Diaz, 1 Busto Garolfo C.F. 00873100150, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona, Dott.ssa Marinella Zambrano, nominata con Decreto sindacale n. 02 del 12.08.2022, esecutivo ai sensi di Legge, e L'Organizzazione di volontariato denominata: "Croce Azzurra Ticinia ODV" partita IVA/codice fiscale 93025820155, con sede legale in Inveruno, Largo Sandro Pertini n°2 iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 18/02/2013 con n° MI-610, rappresentata da Enrica Oldani nata a Marcallo con Casone il 10/08/1956 in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa;

Premesso che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

Visto in particolare l'art. 56 del D.lgs. 117/2017 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Richiamato l'art. 7 della convenzione, scaduta il 31/12/2022, che consente, previa conferma tra le parti, e a seguito di valutazione da parte dell'amministrazione sul buon andamento del triennio di collaborazione, di prorogare la stessa per ulteriori tre anni;

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Area Promozione alla Persona

Visti i bilanci sociali correlati dalle relazioni annuali e i report tecnico-analitici dai quali si evidenzia un servizio costante e di supporto per i cittadini per garantire servizi essenziali nel trasporto socio-sanitario con una media mensile di 193 interventi, dei quali la metà su richiesta diretta dei servizi sociali e i restanti su chiamata dei cittadini che seguono percorsi periodici presso strutture socio sanitarie;

Richiamata la **deliberazione di Giunta comunale n. del** con la quale si è approvata la bozza della convenzione per il suo rinnovo e la proroga della collaborazione con l'Organizzazione denominata Croce Azzurra Ticinia ODV iscritta al N. MI-610 del Registro della Regione Lombardia;

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione Italiana;
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 104/92;
- la LR 1/2008;
- lo Statuto del Comune di Busto Garolfo;
- il Regolamento per la disciplina dell'uso degli immobili comunali;
- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati;
- lo Statuto dell'Organizzazione Croce Azzurra Ticinia ODV ;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Busto Garolfo intende procedere alla stipula di una convenzione con l'Organizzazione di Volontariato Croce Azzurra Ticinia ODV, iscritta nell'apposito registro regionale, per la gestione del trasporto sociale di tipo "semplice" (utenti che non siano alettati e che non abbiano una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta) di cittadini di Busto Garolfo, e che per problematiche di natura socio sanitaria necessitino dell'accompagnamento periodico o occasionale presso strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nel raggio indicativo di 50 km. L'associazione svolgerà tale attività con mezzi propri.

L'Ente concede a titolo di comodato gratuito ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile la seguente struttura come da planimetria allegata:

- foglio 15 mappale 189;

- ai sensi del vigente Piano di Governo del Territorio - Piano delle Regole: “*Ambito Servizi alla residenza di proprietà comunale*” e in particolare ai sensi del Piano dei Servizi l’area è inserita come “*Aree di interesse collettivo*” e le destinazioni ammesse sono i “*Servizi destinati ad attività culturali, associative e ricreative*”;

Articolo 2 - Finalità

Il Comune di Busto Garolfo, intende confermare nell'ambito del proprio territorio l'esperienza ormai consolidata, consistente nella realizzazione di interventi complementari e non sostitutivi dei servizi di propria competenza a favore dei propri cittadini fragili con problematiche di salute o sociosanitarie, garantendo le attività indicate all’art. 1., secondo il principio di sussidiarietà.

L'individuazione dell’organizzazione di volontariato con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Gli obiettivi generali che il progetto persegue, sono in particolare:

- favorire l’accesso alle strutture di diagnosi, cura riabilitazione ed ai servizi diurni di persone fragili, con problematiche sanitarie e sociali che si trovano nell’impossibilità di accedere autonomamente o mediante il trasporto pubblico;
- sostenere ed alleviare le famiglie nei compiti di cura dei soggetti fragili e/o malati, mediante la funzione di accompagnamento alle cure;
- sviluppare sul territorio comunale una cultura della solidarietà e del volontariato nella direzione di un welfare generativo e di comunità.

Le attività suddette sono rivolte ai cittadini del Comune di Busto Garolfo e alle loro famiglie.

Articolo 3 – Impegni dell’Organizzazione

L’Organizzazione di Volontariato si impegna a:

- a far accedere alle proprie attività i cittadini residenti di Busto Garolfo che abbiano necessità, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell’attività svolta;
- a relazionare annualmente al Comune l’attività effettivamente svolta, e rendicontare, a norma di legge, le spese sostenute nell’anno precedente, entro il 31 maggio di ogni anno;
- a collaborare con il Comune, quando richiesto, nello svolgimento di iniziative dal medesimo organizzate o patrocinate, purchè coerenti con le attività e le priorità statutarie dell’Organizzazione;

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Area Promozione alla Persona

- ad inviare anche digitalmente report mensili dei trasporti effettuati evidenziandone la tipologia, i nominativi e le destinazioni, al fine di consentire agli uffici comunali un monitoraggio ed un controllo sulle residenze degli utenti.
- a garantire, su richiesta del servizio sociale e compatibilmente con mezzi, risorse e volontari a disposizione, la priorità ai servizi di trasporto di utenti segnalati dal servizio sociale stesso.
- dare immediata comunicazione ai Servizi Sociali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- comunicare al Comune il nominativo del responsabile dei servizi oggetto della presente convenzione;
- fornire relazioni annuali sulle attività svolte e sulla programmazione futura.
- Per tutta la durata della Convenzione l'associazione sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata. In tal senso si impegna:
 - a mantenere i locali in buono stato, a collaborare con le altre Associazioni che utilizzano gli spazi della villa per la buona tenuta e cura dell'edificio, a garantire la pulizia, la custodia, la vigilanza e la manutenzione ordinaria dell'immobile assegnato; alla scadenza del presente Accordo, i locali verranno riconsegnati all'Amministrazione Comunale, previa redazione di apposito verbale, nelle stesse condizioni originarie, salvo migliorie apportate ed autorizzate.
 - a non trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nella presente convenzione;
 - ad apportare eventuali migliorie all'immobile con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

Articolo 4 – Impegni del Comune di Busto Garolfo

Il Comune comunicherà all'organizzazione il referente comunale per gli adempimenti della convenzione: in particolare segnalerà le necessità e le priorità dei trasporti, secondo le richieste degli utenti e la valutazione dei bisogni.

Potranno anche essere richiesti, in via eccezionale, trasporti di natura urgente se derivanti da esigenze improvvise non preventivabili.

Il Comune darà massima pubblicità e diffusione alle attività oggetto della convenzione.

Il Comune mette a disposizione dell'Organizzazione **in comodato d'uso gratuito**, i locali siti in Busto Garolfo in via XXV Aprile al civico 6, di proprietà comunale (come da planimetrie allegate), concedendo

l'abbattimento del 100% dell'onere delle utenze stimate in euro 2851,00 (acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa e linea internet);

La sede viene assegnata al fine del ricovero dei mezzi per il trasporto e come sede operativa.

Resta a totale carico dell'organizzazione comodataria ai sensi del vigente regolamento la Tassa comunale sui rifiuti (TARI).

Articolo 5 – Responsabilità assicurazioni e cauzione

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'organizzazione. Essa esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione una Polizza Assicurativa, specifica per la responsabilità civile verso terzi, per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e degli eventuali dipendenti correlati allo svolgimento dell'attività e con validità non inferiore alla durata della convenzione. Gli estremi identificativi e le Polizze assicurative, agli atti di ufficio, sono pervenuti in data 16/02/2023 prot. n. 3934:

Il costo delle suddette polizze saranno rimborsati dal Comune per la parte relativa alle prestazioni insite nella presente convenzione come previsto dal successivo art 6.

Articolo 6 - Rimborsi

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € **16.700,00** (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72). Tale importo potrà essere annualmente rivisto, a partire dal 2024, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT.

Sono rimborsati all'Organizzazione, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio comunale, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- il carburante e l'ordinaria e straordinaria manutenzione dei propri automezzi impiegati, i pedaggi autostradali;
- le assicurazioni rischi responsabilità civili e infortuni, le imposte e tasse, sia relativi agli automezzi sia relativi al personale volontario e non, impiegato per le attività previste nella presente convenzione;
- la cancelleria e le dotazioni strumentali per l'ufficio;
- l'ammortamento annuo degli automezzi di proprietà nella misura del 20% del prezzo di acquisto (al netto delle quote via via già ammortizzate);

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Area Promozione alla Persona

- l'acquisto di ausili eventualmente prescritti dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81);
- il rimborso delle spese vive sostenute dai volontari nell'espletamento delle attività;
- gli oneri relativi all'eventuale personale dipendente impiegato per razionalizzare le attività, o parcelle di professionisti utilizzati relativamente alle competenze contabili ed amministrative;
- le spese per attività di formazione dei volontari;

rimborsare all'Organizzazione tali spese sostenute nel limite massimo di € **16.700,00** annui previa rendicontazione entro il 31 maggio di ogni anno.

Precisamente, la somma massima messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per la durata della convenzione viene definita come di seguito:

- Anno 2023 (dal 01.01.2023 al 31.12.2023) € 16.700,00
- Anno 2024 (dal 01.01.2024 al 31.12.2024) € 16.700,00

Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico dell'Organizzazione. Tutte le spese sopraindicate saranno rimborsate solo previa presentazione della sopracitata rendicontazione.

Detti prospetti dovranno essere presentati alle scadenze sopraindicate al Comune di Busto Garolfo, sottoscrizione del legale rappresentante dell'Organizzazione.

Articolo 7 – Durata

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2023 al 31.12.2024

La convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni e previa espressa conferma scritta tra le parti, a seguito di valutazione da parte del Comune sul buon andamento del primo triennio sulla base delle relazioni annuali e salvo il permanere di tutti i presupposti e del relativo finanziamento a carico del bilancio del Comune di Busto Garolfo.

Non è consentito il tacito rinnovo.

Articolo 8 - Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Organizzazione sia nel loro complesso che nell'organizzazione puntuale del lavoro, compresa l'attività da svolgere in collaborazione con i servizi sociali.

Articolo 9 - Privacy

L'Organizzazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Area Promozione alla Persona

L'Organizzazione ha individuato il Sig. Angelo Clementi quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente convenzione.

Il Comune di Busto Garolfo ha nominato formalmente la Responsabile dell'Area Promozione della Persona quale responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione.

L'Organizzazione si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Busto Garolfo ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla convenzione in oggetto.

Articolo 10 - Imposte

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi dell'art.82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 11 - Controversie

I rapporti tra il Comune e l'Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 12 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Organizzazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali modifiche legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

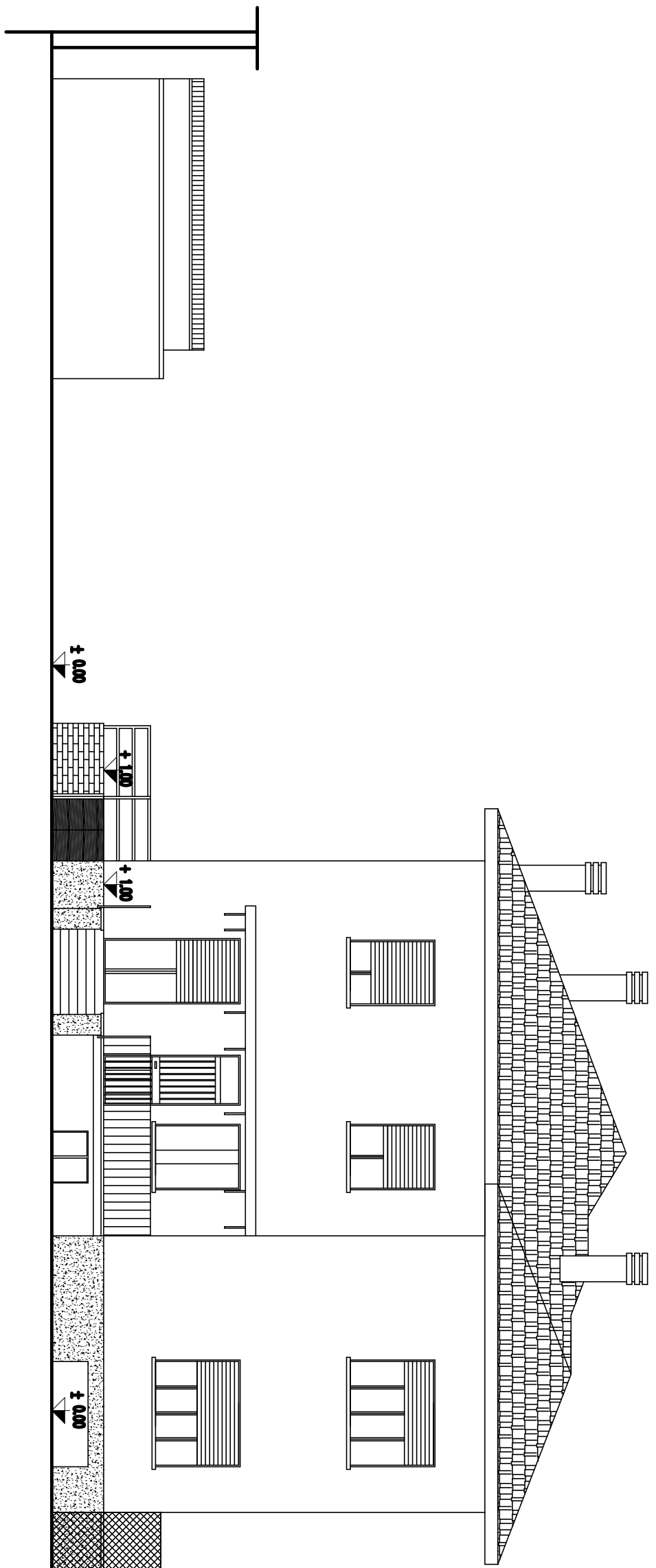
Articolo 13 - Registrazione

Il Comune e l'Organizzazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

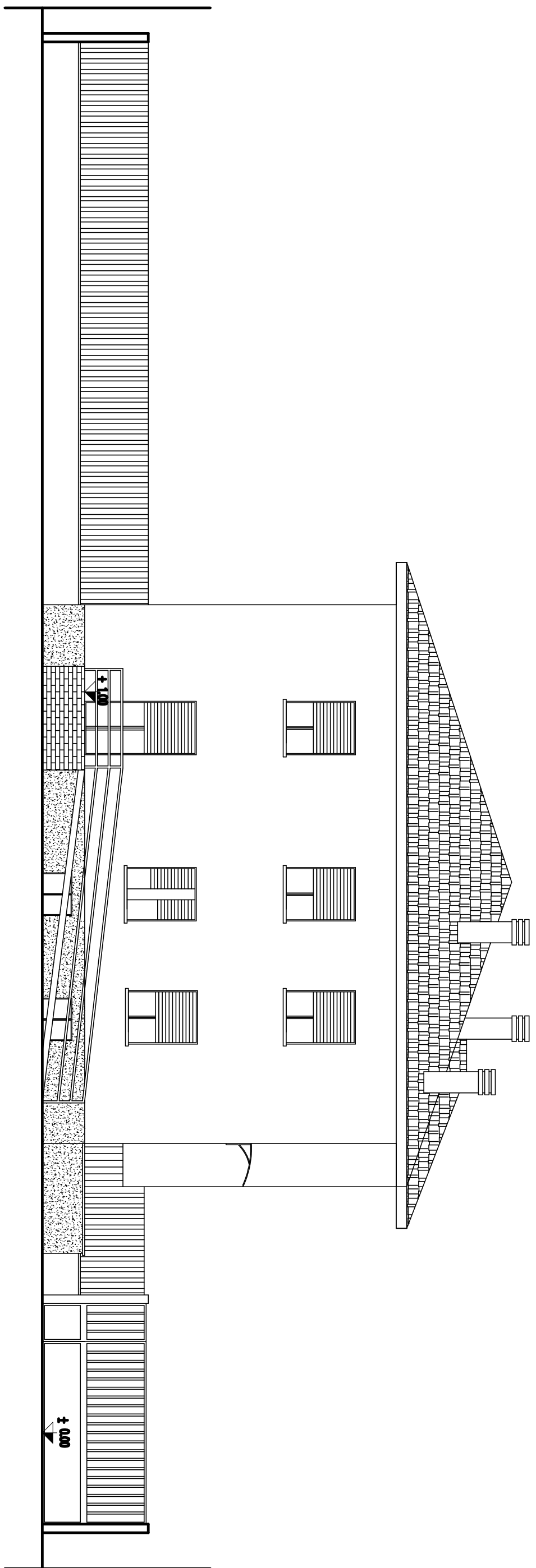
Il Comune e l'Organizzazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

IL PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE
CROCE AZZURRA TICINIA ODV
Enrica Oldani

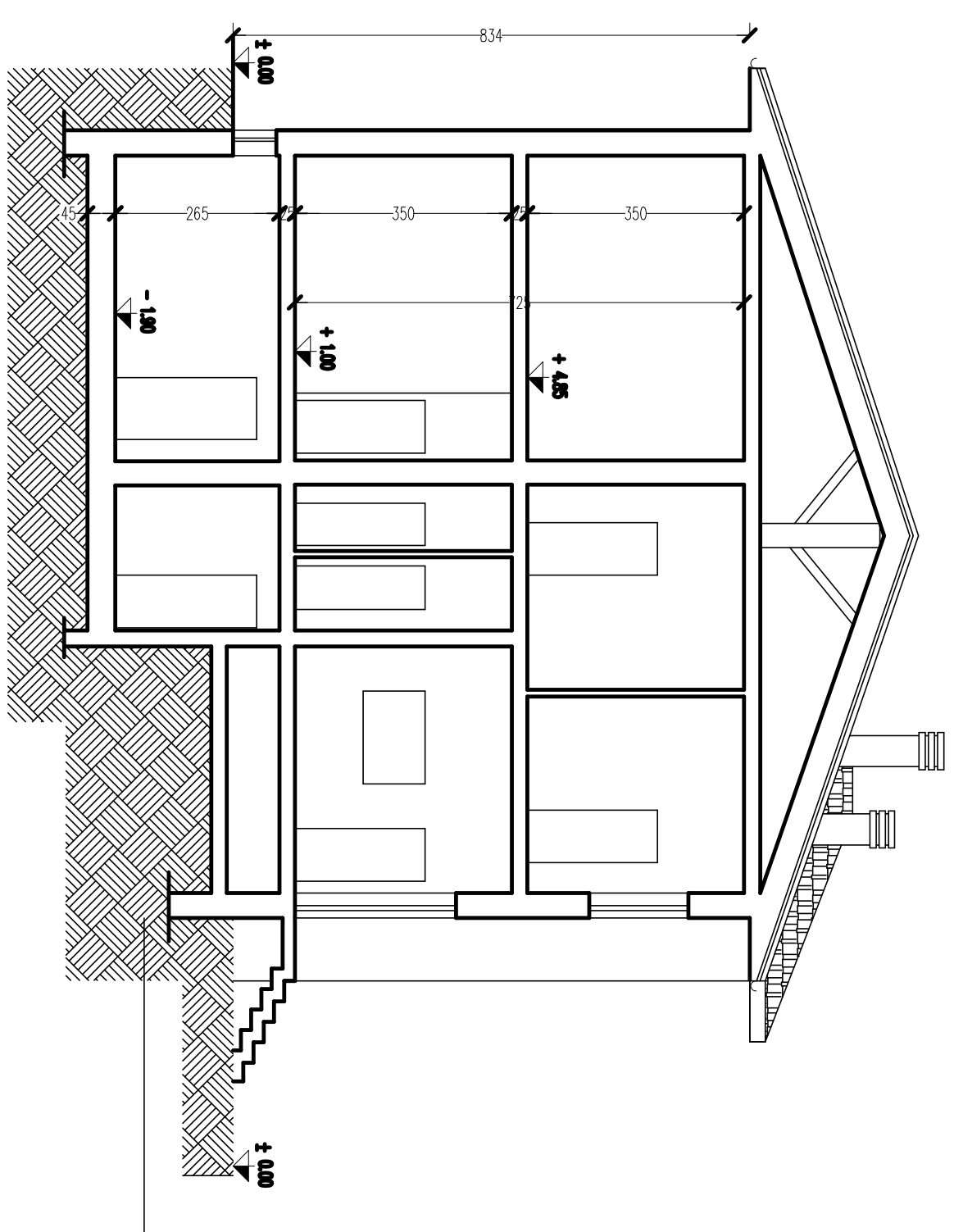
LA RESPONSABILE DELL'AREA
PROMOZIONE DELLA PERSONA
Dott.ssa Marinella Zambrano



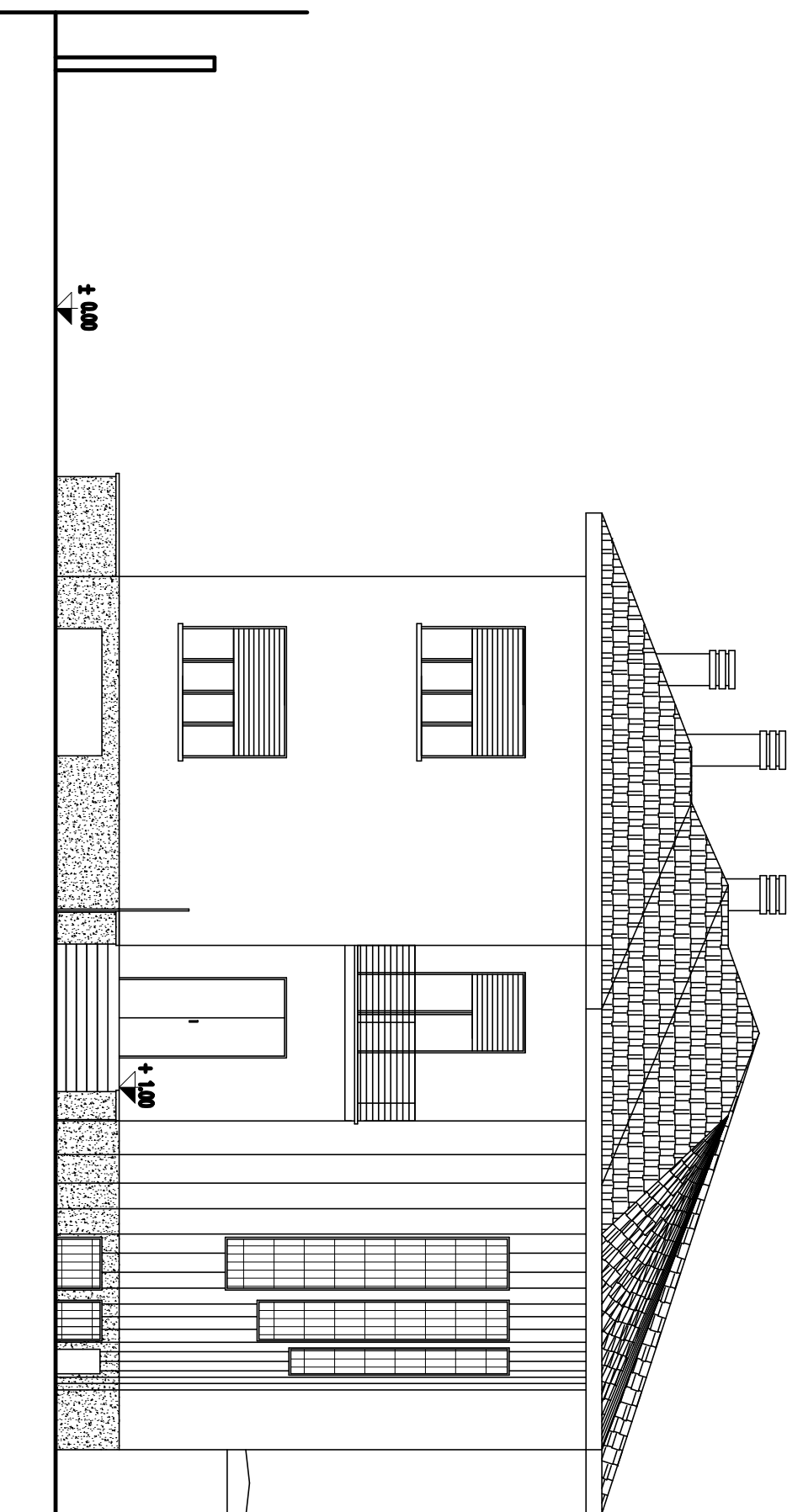
PROSPETTO SUD



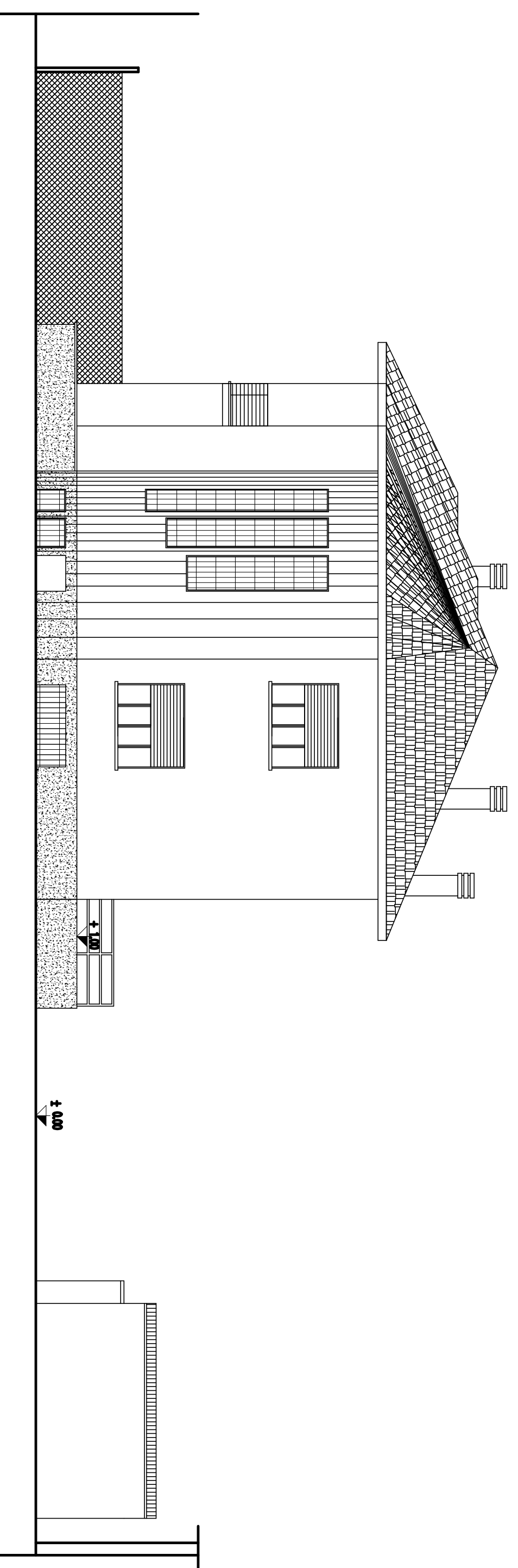
PROSPETTO OVEST



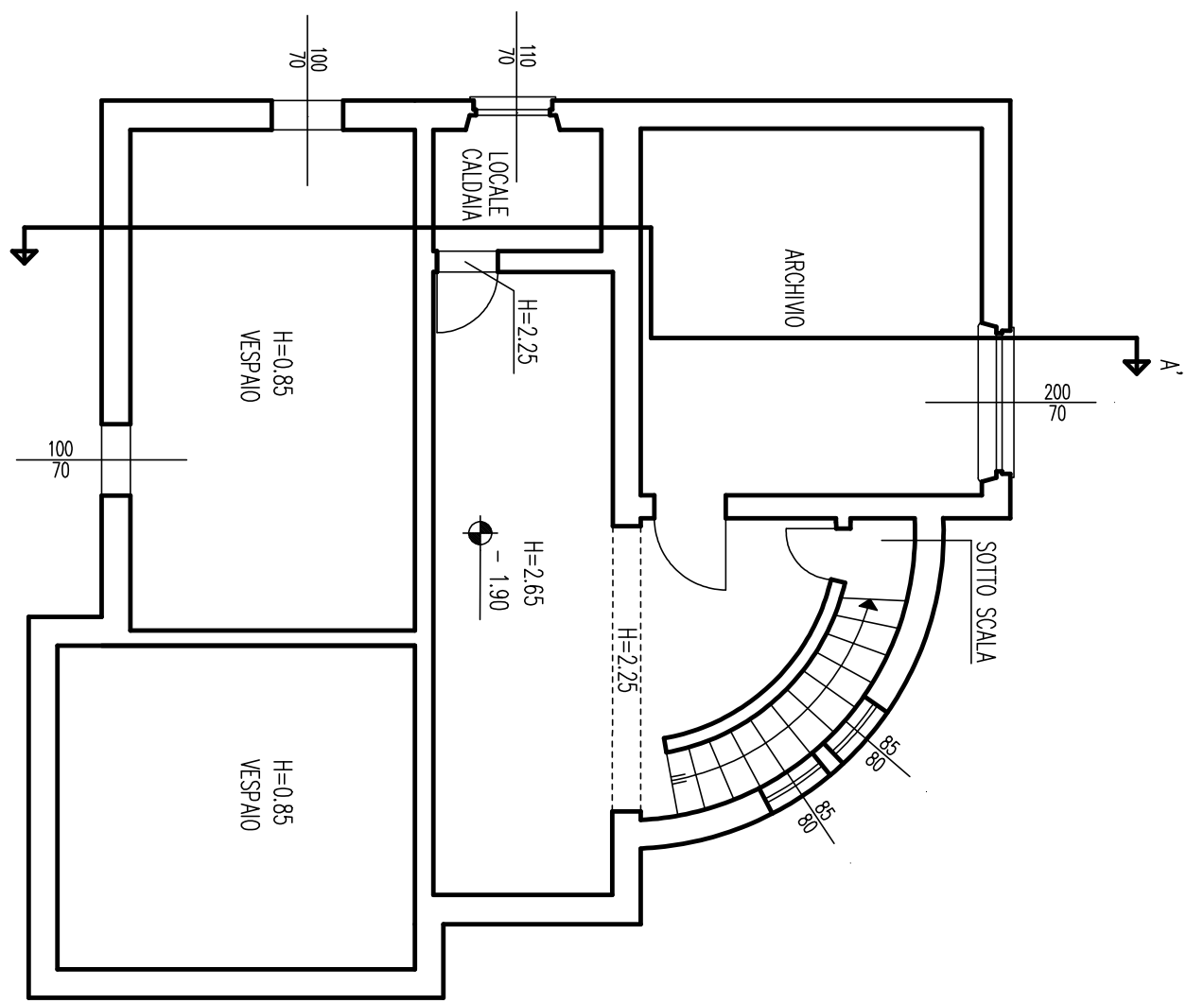
SEZIONE A-A\'



PROSPETTO EST

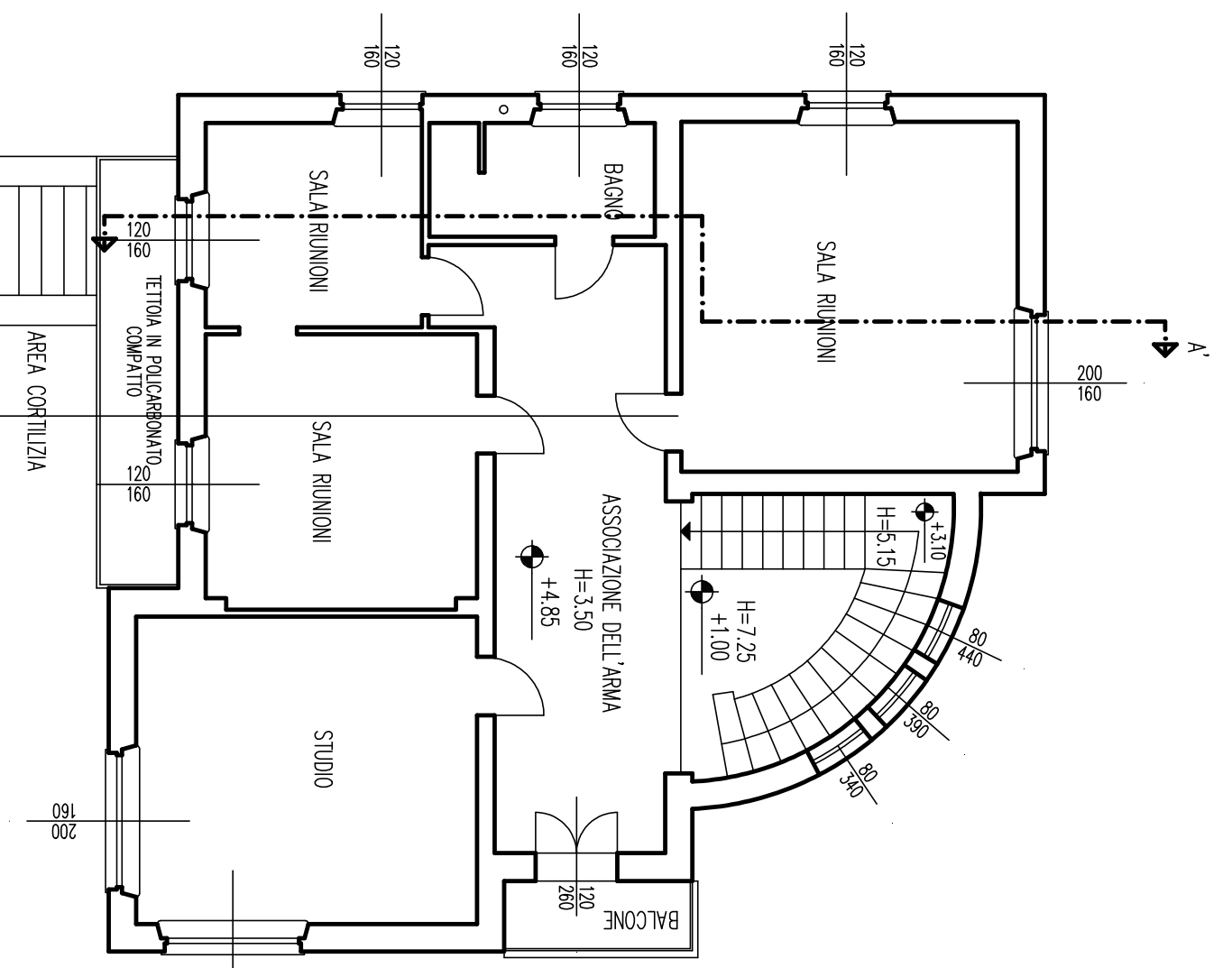


PROSPETTO NORD



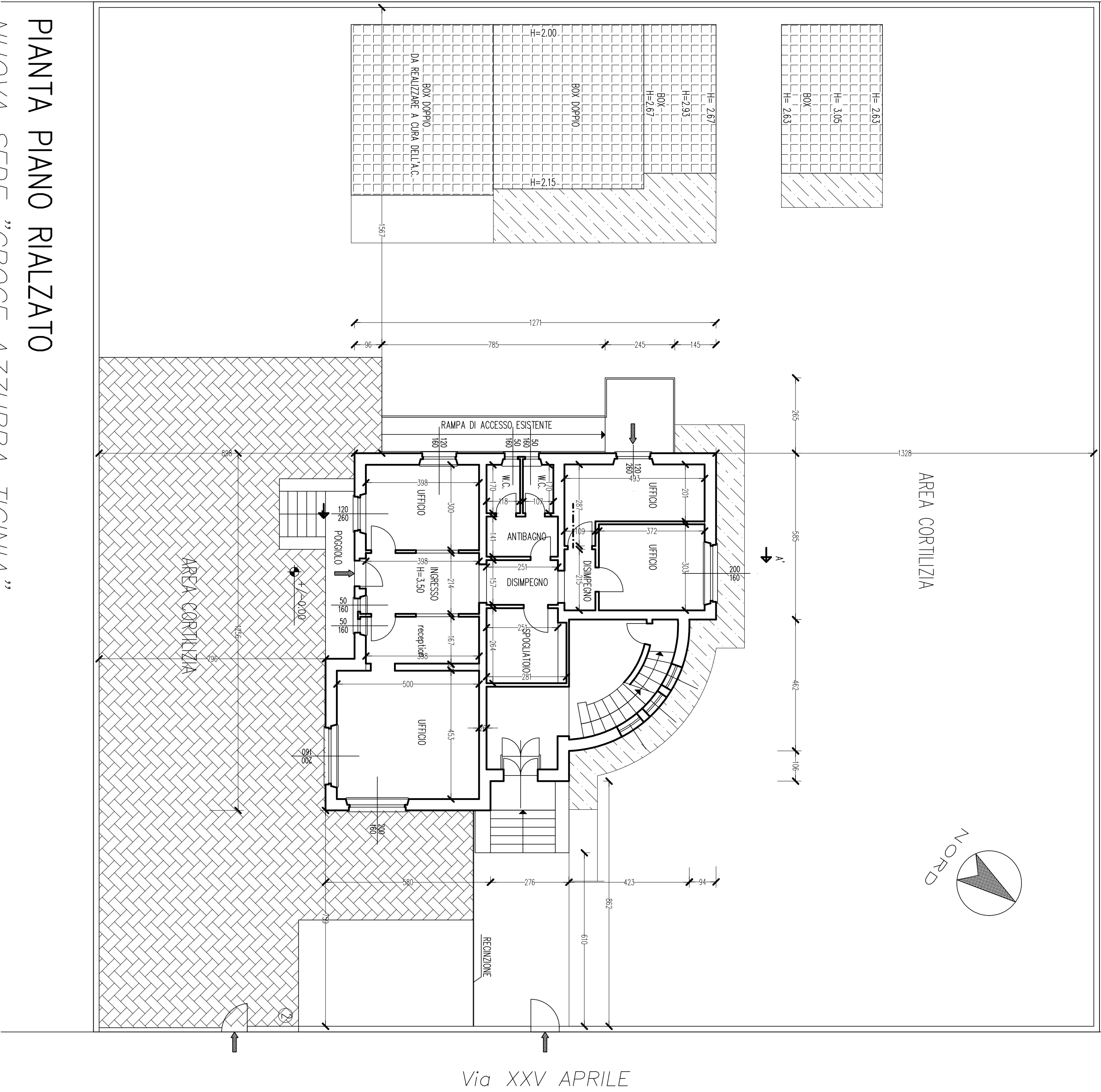
PIANTA PIANO INTERRATO

SEZIONE ASSOCIAZIONI



PIANTA PIANO PRIMO

SEZIONE ASSOCIAZIONI



Via XXV APRILE

PIANTA PIANO RIALZATO
NUOVA SEDE "CROCE AZZURRA TICINIA"
SEZIONE DI BUSTO GAROLFO

- ALBERTI E ALBERTINI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA**
- ① TUA ORIENTALE N.3 DIAM. MT. 5
 - ② LACESTROIA N.2 DIAM. MT. 3
 - ③ CRESSO DELL'ARZONA N.3 DIAM. MT. 10
 - ④ PINO DOMESTICO N.12 DIAM. MT. 10
 - ⑤ ACERO BIANCO N.2 DIAM. MT. 10
 - ⑥ ACERO MONTANO N.2 DIAM. MT. 10
 - ⑦ BETULLA N.1 DIAM. MT. 5
 - ⑧ FESCO N.1 DIAM. MT. 3

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Area Risorse Strumentali

IMMOBILE COMUNALE DI VIA XXV APRILE
SEDE CROCE AZZURRA
SEDE ASSOCIAZIONI

STATO DI FATTO

PIANTE PROSPETTI E SEZIONE

Identificativi catastali
FG. 15 MAP. 189

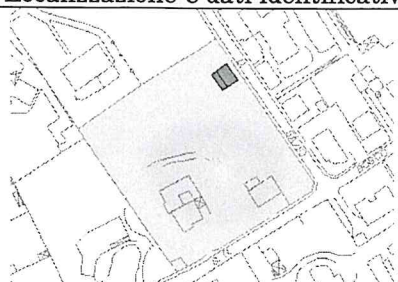
PERSONALE INTERESSATO

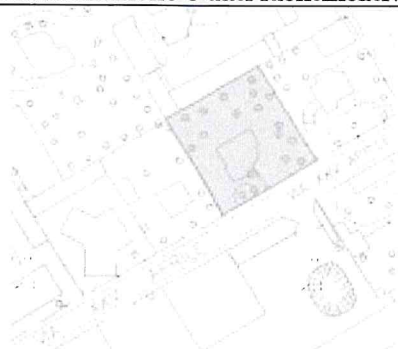
TAV.

1

SCALA
1:100

DATA
Agosto 2016

Scheda AIC-19		Centro assistenziale “Oasi Verde”
Localizzazione e dati identificativi dell'attrezzatura		
	Indirizzo	Via D. Savio
	Destinazione d'uso principale	Interesse sanitario e assistenza
	Funzioni complementari	Centro il Seme e Arcobaleno
	Proprietà/Gestione	Pubblica /Privata
	Bacino d'utenza	sovracomunale
	Area complessiva	Mq 2714
	Conformità alla qualità richiesta	SI
Opere in progetto		
STATO DI FATTO		
QUALITA'		
Stato di conservazione	Edifici: BUONO	Aree di pertinenza: . BUONO
ACCESSIBILITA'		
Mobilità e sosta	Accesso da via pubblica; parcheggi lungo strada e Via Roma	
FRUIBILITA'		
Modalità di fruizione	Regolata da orari	
Integrazione con il contesto	Prossimità di servizi comunali, verde e istruzione	
Superficie da considerare per la verifica 18 mq/ab		Mq 2714

Scheda AIC-20		Sede associazioni culturali	
Localizzazione e dati identificativi dell'attrezzatura			
	Indirizzo	Via XXV aprile	
	Destinazione d'uso principale	Interesse culturale	
	Funzioni complementari	--	
	Proprietà/Gestione	Pubblica /Privata	
	Bacino d'utenza	sovracomunale	
	Area complessiva	Mq 1275	
	Conformità alla qualità richiesta	SI	
Opere in progetto			
STATO DI FATTO			
QUALITA'			
Stato di conservazione	Edifici: BUONO	Aree di pertinenza: . BUONO	
ACCESSIBILITA'			
Mobilità e sosta	Accesso da via pubblica; parcheggi limitrofi		
FRUIBILITA'			
Modalità di fruizione	Regolata da orari		
Integrazione con il contesto	Prossimità di servizi comunali, verde e istruzione		
Superficie da considerare per la verifica 18 mq/ab			Mq 1275